



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - VALLE DELL'ANGELO - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO -
LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO -
TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine tel. 0828/941000

protocollo@pec.cmcalore.it

Prot. **7729** del **22 NOV 2024**

AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

OGGETTO: L.R. 11/96. L.R. 11/96. Regolamento di attuazione n.3/2017 art. 30 c.1 lettera a) - Comunicazione taglio bosco ceduo in agro del comune di Campora alla località Aigurti al foglio n.9 particella n.25 - Istanza Sig. Costantino Mario.

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza prot. n. 6044/2024 con la quale il Sig. Costantino Mario, nato a Vallo della Lucania il 19/07/1961 e residente a Campora al Largo Regina Margherita, chiede, in qualità di proprietario, di poter procedere al taglio del bosco ceduo in agro del comune di Campora alla località Aigurti al foglio n.9 particella n.25, per una superficie boscata da sottoporre al taglio di ha 02.27.49;

Visto il "Regolamento regionale 28 settembre 2017 n. 3, come modificato dai Regolamenti Regionali n. 8 /2018, n. 2/2020 e n.4/2022;

Dato Atto:

che l'area d'intervento ricade in zona C2 della zonizzazione del Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni;

che l'area rientra nella ZSC 80500024 Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino;

che l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con nota prot.n. 14956/2024, ha rilasciato il nulla osta e il sentito con prescrizioni all'intervento di taglio di che trattasi;

che l'Ufficio Valutazione di Incidenza di Comunità Montana, abilitata dalla Regione Campania ad esprimere il parere sulla Valutazione di Incidenza, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulla Valutazione di Incidenza relativa al progetto di Taglio del bosco ceduo da eseguirsi nel comune di Campora alla località Aigurti al foglio n.9 particella n.25, giusto verbale n. 6/2024, in quanto l'intervento è da considerarsi compatibile nei confronti degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti nelle zone interessate all' intervento stesso;

che il comune di Campora con Decreto del Responsabile dell'Ufficio Valutazione di Incidenza, n.09 del 13/11/2024, ha preso atto del verbale n.6/2024 di questo Ente e ha espresso parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza di che trattasi;

Accertato il pagamento dei diritti di segreteria di euro 100,00 con bollettino sul c/c postale n. 10638849, per effetto della Delibera di G. E. n. 17 del 16/3/2006;

AUTORIZZA

ai sensi della L.R. 11/96 e del regolamento Regionale n.3/2017 art. 30 c.1 lettere a), nei soli riguardi tecnico - forestali, salvo diritti di terzi e l'osservanza di altre leggi urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali, il Sig. Costantino Mario, nato a Vallo della Lucania il 19/07/1961, ad effettuare il taglio del bosco ceduo in agro del comune Campora alla località Aigurti al foglio n.9 particella n.25, per una superficie boscata da sottoporre al taglio di ha 02.27.49;

STABILISCE

che Il taglio deve eseguirsi, a perfetta regola d'arte, durante la stagione silvana 2024-2025 (entro il 15 aprile 2024) e nella stagione silvana 2025-2025 (dal 1 ottobre 2025 al 15 aprile 2026), così come previsto dell'art. 30 comma 5 del Regolamento Regionale n. 3/2017 (validità biennale dell'autorizzazione);

che le matricine da rilasciare non devono essere inferiori a 70 per ettaro di cui il 1/3 devono avere un'età minima pari al doppio del turno, le rimanenti sono scelte tra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni di miglior portamento e più sviluppati (art.65 del Reg. reg. n. 3/2017 e ss.mm.ii.);

che dette matricine devono essere distribuite, possibilmente, in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata;

che deve essere salvaguardata la biodiversità delle specie presenti nella scelta delle piante matricine da rilasciare a dote del bosco (art. 79 del Reg. reg. n. 3/2017 e ss.mm.ii.);

che l'allestimento e lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui delle lavorazioni deve avvenire dalla tagliata il più prontamente possibile, e comunque contemporaneamente all'esecuzione del taglio avendo cura di osservare tutte le prescrizioni dettate dal Reg. reg. n. 3/2017 (artt. 58,59);

che, al termine delle operazioni di taglio e di sgombero, si deve provvedere alla eliminazione di eventuali rifiuti, (plastica, carta, vetro, corpi estranei), eventualmente residuati sul sito di intervento, precisando che lo smaltimento degli stessi deve essere eseguito differenziandoli correttamente, pena l'applicazione delle sanzioni previste per legge;

che l'intervento di taglio deve essere eseguito nel rispetto di tutte le prescrizioni e le indicazioni espresse:

a) dal nulla osta dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con nota prot.n.14956/2024, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

b) dal Decreto del comune di Campora n.09 del 13/11/2024 a firma del Responsabile dell'Ufficio Valutazione di Incidenza;

che sono fatti salvi eventuali diritti di terzi ed ogni altra autorizzazione occorrente ai sensi della normativa vigente ai fini paesaggistici e ambientali;

che la presente autorizzazione non esime l'interessato dal richiedere tutti gli altri specifici nulla-osta e/o pareri prescritti dalle vigenti leggi;

che il richiedente deve comunicare la data di inizio dei lavori alla Stazione Carabinieri Forestali di Laurino;

che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on line di questo Ente.

F.to **IL DIRIGENTE**
(Dott. Carrozza Aldo)

